



AVVISO

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

L.R. N. 14/2010 E DGR N. 771/2012

LA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA, SU ISTANZA AVANZATA DALL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM (Delibera di G.C. n. 354 del 28/11/2019, e successivo sollecito prot. n. 42372 del 10/12/2019), CON APPOSITO **DECRETO DIRIGENZIALE N. 221 DEL 11/12/2019**, **HA APPROVATO LA DEROGA TEMPORANEA DI GIORNI 7 (SETTE) AL PERIODO DI DIVIETO AUTUNNO-INVERNALE DI SPANDIMENTO DEI REFLUI ZOOTECNICI E LA CONSEGUENTE AUTORIZZAZIONE ALLE IMPRESE AGRICOLE TITOLARI DI COMUNICAZIONE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI REFLUI ZOOTECNICI IN CORSO DI VALIDITA'**,

DALLA DATA 12 DICEMBRE 2019 FINO AL 18 DICEMBRE 2019.

FERMO RESTANDO IL RISPETTO DI TUTTE LE PRESCRIZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA TECNICA REGIONALE, PER L'EFFETTUAZIONE DELLE CITATE OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE DEI MATERIALI, OCCORRERA' RISPETTARE LE SEGUENTI CONDIZIONI:

1. LE AZIENDE AGRICOLE SIANO IN POSSESSO DI REGOLARE E VIGENTE COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLEUNTI DI ALLEVAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA DISCIPLINA TECNICA REGIONALE DI CUI ALLA DGR 771/2012;
2. IL VOLUME MASSIMO DI REFLUI CHE E POSSIBILE UTILIZZARE NEL PERIODO DI SOSPENSIONE DEL DIVIETO **NON SUPERI I 15 MC A ETTARO**, DESUMIBILE DALLA COMUNICAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 1), FERMO RESTANDO IL RISPETTO DELLA QUANTITA' MASSIMA DI AZOTO PER ETTARO ALL'ANNO DISTRIBUIBILE IN ZONA NON VULNERABILE AI NITRATI DI ORIGINA AGRICOLA;
3. INTERESSINO ESCLUSIVAMENTE PARTICELLE INDICATE NELLA COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DI CUI PUNTO 1), CON COLTURE CEREALICOLE E/O FORAGGERE IN ATTO E TERRENI DESTINATI, ENTRO I SUCCESSIVI 20-30 GIORNI, ALLA SEMINA;
4. SIANO PUNTUALMENTE REGISTRATI NELL'APPOSITO *“REGISTRO DELLE UTILIZZAZIONI”* DI CUI ALL'ART. 22 DELLA DISCIPLINA TECNICA REGIONALE DI CUI ALLA DGR 771/2012;
5. SIANO SOSPESI IN CASO DI PRECIPITAZIONI METEORICHE SOPRAVVENUTE E AVVENGANO ESCLUSIVAMENTE IN CONDIZIONI METEOROLOGICHE FAVOREVOLI, IN TERRENI NON SATURI DI ACQUA, O GELATI O INNEVATI;
6. SIANO EFFETTUATI NEL RISPETTO DI QUANTO ALTRO STABILITO DALLA DISCIPLINA TECNICA REGIONALE DI CUI ALLA DGR N. 771/2012 E SENZA PROVOCARE LA DIFFUSIONE DI AEROSOLI, ED EVITANDO OGNI FENOMENO DI RUSCELLAMENTO ALL'ATTO DELLA SOMMINISTRAZIONE MEDIANTE ADOZIONE DI ADEGUATE TECNICHE DI DISTRIBUZIONE;
7. IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO AL DI FUORI DELLA VIABILITA' AZIENDALE, ABBIA A BORDO DEL MEZZO IL DOCUMENTO DI TRASPORTO DI CUI ALL'ART. 23 DELLA DISCIPLINA TECNICA REGIONALE DI CUI ALLA DGR 771/2012;